

Il monitoraggio. La circolare 38/E

Obbligo di RW per trust esteri con beneficiari residenti

**Pierpaolo Angelucci
Paolo Scarioni**

■ L'amministrazione finanziaria, con la circolare 38/E del 23 dicembre 2013, ha rafforzato gli obblighi di monitoraggio per i beneficiari di trust esteri e di trust residenti con investimenti all'estero. La legge europea 2013 ha esteso gli **adempimenti RW** anche ai "titolari effettivi" come definiti dalla normativa antiriciclaggio; con la circolare 38/E è stato chiarito che si è in presenza di un "titolare effettivo" quando il beneficiario è destinatario del 25% o più del patrimonio del trust. Sembrerebbero, dunque, esclusi dalla qualifica di "titolari effettivi" i beneficiari del reddito del trust ove gli stessi non siano anche beneficiari del capitale.

Incertezze permangono nella particolare ipotesi in cui ai beneficiari del trust spettino somme di denaro annue, predeterminate nell'atto di trust, senza che tali somme siano riferibili direttamente al reddito o al capitale del trust.

Circa gli obblighi cui è tenuto il "titolare effettivo", l'**agenzia delle Entrate** ha indicato che:

- il contribuente è tenuto a dichiarare, secondo un approccio *look through*, il valore complessivo degli investimenti esteri del trust, nonché la percentuale di patrimonio ad esso riferibile;
- l'approccio *look through* vale, indifferentemente, sia nell'ipotesi che si tratti di un trust residente sia nell'ipotesi di trust non residente (e a prescindere dallo Stato estero in cui il trust è istituito).

È stato poi precisato - semplificando rispetto al dato normativo - che qualora l'intero patrimonio del trust sia attribuibile ai "titolari effettivi", il trust è esonerato dalla compilazione del quadro RW. Diversamente, ossia qualora non tutti i beneficiari si qualificano come "titolari effettivi", gli obblighi di monitoraggio ricadono anche sul trust (sempre che sia un ente non commerciale), il quale dovrà indicare nel quadro RW il valore delle attività estere e la percentuale del patrimonio non attribuibile ai "titolari effettivi". **L'agenzia delle Entrate** esonera anche il trustee dall'obbligo dichiarativo in quanto semplice amministratore dei beni segregati in trust.

Tornando all'identificazione del "titolare effettivo", si segnala che **l'agenzia delle Entrate** ha precisato che la regola del "cumulo delle partecipazioni" (introdotta dal provvedimento attuativo del 18 dicembre) per i familiari indicati nell'articolo 5, comma 5, del Tuir (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo) si applica anche alle "altre entità giuridiche", quindi anche ai trust. Si osserva che l'applicazione di questa regola anche ai beneficiari di trust determina, in punto di fatto, l'irrelevanza della percentuale del 25% (percentuale minima di patrimonio del trust attribuibile ad un singolo beneficiario per poter integrare lo status di "titolare effettivo") per i trust "familiari", ossia per quei trust costituiti nell'interesse dei parenti stretti del disponente, cosicché l'obbligo dichiarativo *look*

through opererebbe anche nell'ipotesi di trust con più di quattro beneficiari.

Nnovità, infine, è quanto affermato dall'Agenzia in relazione all'ipotesi di trust esteri con beneficiari residenti, ipotesi per la quale è stato sancito l'obbligo dichiarativo in capo a tutti i beneficiari, anche se privi della qualifica di "titolare effettivo". Sembra di capire, dal sintetico passaggio della circolare, che in questo caso (beneficiario non "titolare effettivo"), sebbene sia escluso l'approccio *look through*, i beneficiari debbano comunque indicare nel quadro RW il valore della quota di patrimonio del trust a essi riferibile.

È auspicabile che l'Agenzia chiarisca che per gli anni passati, in relazione ai quali tale obbligo dichiarativo non poteva considerarsi sussistente (posto che il beneficiario di un trust genuino non può esercitare, per definizione, alcun potere sui beni in trust, non ne ha cioè la disponibilità, essendo questa indefettibile prerogativa del trustee e neppure può disporre dei propri diritti ad esso derivanti dalla qualità di beneficiario), gli uffici competenti non possano sanzionare la mancata indicazione nel quadro RW dello status di beneficiario di trust estero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La bussola

01 | TRUST SENZA RW

Non ci sono obblighi per i trust residenti con investimenti esteri, se i beneficiari residenti sono tutti titolari effettivi. I beneficiari devono indicare in RW il valore delle attività estere del trust e la percentuale di patrimonio

02 | TRUST E RW

Se i beneficiari residenti non sono tutti titolari effettivi per il trust c'è obbligo di RW (valore delle attività estere e quota del patrimonio non attribuibile ai titolari effettivi). Niente obblighi per i beneficiari non titolari effettivi

